


Allegato "A" alla deliberazione di CC n. 46 del  
29.09.2011.

*Il Segretario*  
*Comunale*  
Giovacchini Dott.sa Giancarla

# COMUNE di VERGHERETO

PROVINCIA di FORLI' - CESENA



## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A STUDENTI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 29.09.2011

## CAPO I

### FINALITÀ

#### Articolo 1) Oggetto della regolamentazione

Il Comune, al fine di garantire l'accesso all'istruzione e favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico, promuove interventi volti a rimuovere gli impedimenti che ostacolano l'effettiva fruizione del diritto allo studio, sostenendo i percorsi educativi e formativi degli studenti al fine di favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro.

Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito del diritto allo studio e secondo le modalità stabilite dalla legislazione nazionale e regionale, il rimborso spese inerenti il servizio di trasporto scolastico sostenuto dagli studenti residenti che frequentano scuole medie superiori in altri Comuni.

Gli interventi sopra richiamati sono attuati secondo criteri di efficienza e qualità e sono sottoposti a verifiche annuali al fine di garantire il costante miglioramento del servizio.

## CAPO II TRASPORTO SCOLASTICO

#### Articolo 2) Rimborso spese di trasporto scolastico

Possono beneficiare del rimborso delle spese di trasporto scolastico le famiglie degli studenti o direttamente gli studenti maggiorenni residenti nel Comune di Verghereto, che frequentano scuole medie superiori in altri Comuni e che sono in possesso di una valida attestazione ISEE e condizioni economiche nei limiti di quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale per tale finalità.

Il contributo, di importo pari e/o in percentuale ridotto proporzionalmente alle spese documentate sostenute per il trasporto, non potrà essere superiore a 500,00 euro per ogni anno scolastico e sarà ridotto in misura percentuale se si supera il plafond massimo messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale. Sarà rimborsato più di un abbonamento, in toto o in percentuale, sempre nel limite massimo di cui sopra, solo nel caso in cui l'acquisto del secondo abbonamento si rendesse indispensabile per raggiungere la sede scolastica ed il ritorno alla propria abitazione per mancanza di collegamenti diretti con un unico mezzo.

Per gli studenti portatori di handicap il contributo non potrà essere superiore a 700,00 euro. Per tali soggetti, il sostegno economico potrà essere erogato anche nel caso in cui il trasporto dello studente sia effettuato privatamente e quindi la spesa non sia documentabile.

Le domande, da compilarsi sulla modulistica predisposta dal competente ufficio, dovranno essere presentate al Comune entro il 30 novembre dell'anno scolastico in corso. Per le richieste regolari e complete, il responsabile del procedimento liquiderà il contributo entro il mese di febbraio dell'anno successivo.

La documentazione da allegare alla richiesta di erogazione del contributo dovrà essere la seguente:

- domanda formulata su apposita modulistica predisposta dagli uffici
- valida attestazione ISEE
- copia documento d'identità dello studente
- copia dell'abbonamento per il trasporto scolastico

#### Articolo 3) Domande presentate oltre ai termini

Nell'ipotesi di domande presentate oltre al termine di cui al precedente articolo 2) ma, comunque, entro la fine dell'anno scolastico, sarà facoltà del Responsabile del Settore, in base alla disponibilità economica di bilancio, valutare se concedere o meno il contributo.

Qualora l'ammontare delle richieste tardive superi le disponibilità economiche residue, il Responsabile di Settore erogherà prioritariamente il contributo ai richiedenti che dichiarino la situazione economica equivalente meno elevata.

### CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

#### **Articolo 4) Accertamenti e sanzioni**

Il Comune, ai sensi dell'art. 4 del DPCM 9 aprile 2001, procederà al controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte dai richiedenti svolgendo le verifiche necessarie con gli istituti scolastici, di appartenenza degli studenti e con gli altri enti preposti.

Nei casi di accertamento di dichiarazione non rispondente al vero che metteranno in luce l'indebita percezione dei benefici, gli stessi verranno revocati. L'ente valuterà i singoli casi ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 390/91, fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

#### Articolo 5) trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, i dati personali forniti dai richiedenti saranno utilizzati dal Comune per le finalità di gestione del contributo e potranno essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche per finalità di controllo e di ricerca statistica.

La sottoscrizione della domanda di contributo comporta pieno consenso al trattamento dei dati personali. La resa dei dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti per l'ottenimento del contributo.

#### Articolo 6) Norme finali

Per quanto non disciplinato in questo regolamento si rimanda alla vigente normativa in materia.

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.